

CONTRATTO

tra

Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua Fondirigenti G. Taliercio, con sede legale in 00144, Roma, Viale Pasteur 10 - Codice fiscale 97141810586, in persona del Presidente Marco Bodini, di seguito denominato più semplicemente “Committente”, “Fondirigenti” o “Fondo”

e

con sede in _____, Via _____

P.IVA – C.F. _____, in persona del

_____, in seguito anche denominata più semplicemente
“Affidatario”.

premesso

- che all’esito di gara mediante Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo di Fondirigenti (SIF) 2025-2028 (CIG B45C58F4B4) il soggetto indicato in epigrafe è risultato aggiudicatario;
- che l’aggiudicatario ha dimostrato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e ha prestato la garanzia definitiva di cui all’art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, nelle forme e nella misura richiesta dal Disciplinare di gara, a mezzo di _____ che costituisce l’allegato n. 1 al presente contratto;
- che sono state positivamente espletate le verifiche antimafia secondo la normativa vigente;
- che, conseguentemente, può procedersi alla stipula del contratto.

* * *

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

ARTICOLO 1

**Valore giuridico delle premesse e degli allegati. Documenti e norme regolatrici del
rapporto**

1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati, ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

2. Il rapporto è regolato, oltre che dal presente contratto nonché dalle norme e documenti ivi allegati e/o richiamati, dai seguenti atti e documenti:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara (allegato n. 2 al presente contratto);
- Capitolato tecnico (allegato n. 3 al presente contratto);
- le risposte alle richieste di chiarimenti;
- l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dall'Affidatario in sede di gara (allegati nn. 4 e 5 al presente contratto), nonché le dichiarazioni rese dall'Affidatario in sede di gara;
- la comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 (allegato n. 7 al presente contratto);
- le norme e i documenti richiamati nel presente contratto e nei documenti sopra menzionati;
- il Codice Etico e il Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 di Fondirigenti (disponibili nella sezione *Fondo Trasparente* del sito internet www.Fondirigenti.it).

I predetti documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, e l'Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.

3. Il rapporto è altresì regolato dalle disposizioni del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (d'ora in poi Codice dei Contratti pubblici e/o Codice) compatibili con la natura privatistica del Committente e con le peculiarità dell'affidamento di cui trattasi nonché dalle disposizioni del codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dal Codice.

4. Nell'esecuzione del contratto l'Affidatario deve, comunque, fare riferimento alla normativa comunitaria e nazionale applicabile nel settore in cui opera il Committente e deve prendere in debita considerazione tutti i documenti informativi od orientativi, le direttive, le istruzioni e gli

altri atti – comunque denominati – adottati od adottandi, con riferimento alle attività ed adempimenti di cui trattasi, da tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia.

5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Committente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Affidatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Affidatario ed accettate dal Committente.

ARTICOLO 2

Oggetto del Contratto

1. Il Committente affida con il presente contratto all’Affidatario, che accetta, l’esecuzione dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo di Fondirigenti (SIF) per il triennio 2025-2028.

2. L’oggetto del presente contratto si specifica nelle attività dettagliate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico, a cui integralmente in questa sede si rinvia e che formano parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge e di contratto.

Se previsto, l’infrastruttura necessaria devono essere ospitati in una o più server farm residenti in un paese dell’Unione Europea che assicuri i massimi livelli di sicurezza fisica e logica, l’assistenza in lingua italiana, la compliance al GDPR e tale da consentire, in caso di malfunzionamenti HW/SW o di perdita di contenuti informativi, il ripristino tempestivo della situazione.

Inoltre, le attività di governo, previste su tali apparati a cura del Fornitore, devono essere tali da garantire un continuo e costante aggiornamento HW/SW delle soluzioni adottate per il funzionamento dei servizi, quanto più possibile in linea con i prodotti disponibili sul mercato ICT.

2. Le attività in questione, comprese le modalità di esecuzione, tutte a carico dell’Affidatario, sono dettagliatamente descritti nel Capitolato tecnico e all’offerta tecnica presentata in sede di gara (allegati, rispettivamente, nn. 3 e 4, al presente contratto) ai quali si rinvia integralmente.

3. L’affidatario dovrà eseguire la migrazione dei dati e delle applicazioni dal precedente affidatario all’atto dell’avvio dei servizi (phase-in), con decorrenza dalla data di inizio delle attività contrattuali indicata in un apposito verbale. Al termine del contratto (o alla risoluzione anticipata dello stesso per qualsiasi motivo – phase-out) dovrà altresì fornire il supporto necessario alla migrazione a eventuale altro affidatario. Dovranno essere inoltre fornite tutte le

macchine virtuali e tutti gli export dei database dei servizi su opportuno repository sicuro accessibile da remoto (sempre localizzato in UE). L'attività di phase-in con l'avvio del servizio dovrà concludersi con esito positivo entro 30 giorni dall'avvio delle attività. L'attività di phase-out dovrà essere garantita per il periodo minimo di 30 giorni.

4. L'Affidatario cede al Committente il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei Codici Sorgente nonché di tutto quanto realizzato in esecuzione del presente contratto e in particolare dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Affidatario o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto senza che ciò comporti alcun riconoscimento aggiuntivo rispetto al corrispettivo pattuito per l'espletamento dei servizi.

ARTICOLO 3

Durata del contratto

1. L'appalto del servizio di cui al precedente art. 2 ha una durata di 36 (trentasei) mesi continuativi, con decorrenza dalla data di inizio dell'attività indicata in un apposito verbale.

2. Ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 comma 11 del Codice, Fondirigenti si riserva altresì di prorogare la durata del contratto. In tal caso l'Affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ARTICOLO 4

Esatta conoscenza del servizio da eseguire

1. L'Affidatario dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione la documentazione a base di gara, nonché gli atti, i provvedimenti, le circolari e i documenti ivi richiamati, e di essersi reso conto esattamente del servizio da eseguire, delle sue particolarità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del medesimo.

ARTICOLO 5

Variazioni del servizio e quinto d'obbligo

1. È in facoltà del Committente apportare, in fase di esecuzione del servizio, le ulteriori specificazioni o modificazioni nonché le varianti che dovessero rendersi necessarie. Troverà in questo caso applicazione quanto previsto dall'art. 120 del Codice.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice è, in particolare, in facoltà del Committente imporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla

concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo previsto che l'Affidatario è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto, senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni rese.

3. L'Affidatario non può, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dal Committente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali non autorizzate, esse non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ARTICOLO 6

Corrispettivo dell'appalto

1. Il corrispettivo complessivo dell'appalto è stabilito in € _____ (...../..) al netto dell'IVA di legge, quale prezzo massimo ed onnicomprensivo del servizio richiesto con riferimento a tutte le attività previste nel presente contratto.

2. È ammessa la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del Codice. Su richiesta dell'Appaltatore, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, i prezzi possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi e degli indici di cui all'art. 60. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni, in aumento o in diminuzione, risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto all'importo complessivo e opera nei limiti dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. L'Affidatario deve formulare espressa richiesta al DEC, per mezzo di posta elettronica certificata (PEC): fondirigenti@pec.it, che sarà tenuto a relazionare al RUP il quale, previa idonea istruttoria, potrà autorizzare o meno la revisione o l'adeguamento dei prezzi, anche modificando l'importo richiesto dall'Affidatario.

3. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono da erogarsi in modalità a consumo e/o a canone, secondo i costi così come determinato nel successivo articolo 7. Pertanto, l'importo contrattuale sopra indicato è da intendersi quale massimale di spesa per il Committente non rappresentando in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.

6. Con la firma del presente contratto l'Affidatario riconosce esplicitamente che, nella determinazione del prezzo offerto, ha tenuto conto di tutto quanto può occorrere per dare le prestazioni contrattuali compiute a regola d'arte, confermando espressamente che le valutazioni

tecniche ed economiche effettuate con la formulazione dell'offerta rappresentano espressione di sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività.

ARTICOLO 7

Modalità di pagamento

1. Il Committente corrisponderà all'Affidatario gli importi di cui al precedente art. 6 mediante l'erogazione di rate trimestrali posticipate di pari importo nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.
2. La fattura che dovrà essere inviata all'indirizzo fatturazione.fondirigenti@pec.it e riportare il codice CIG e l'IBAN indicato al successivo comma. Il codice univoco da utilizzare per la fatturazione elettronica è il seguente: 4CVC7B. Una copia della fattura (cd. "fattura di cortesia") dovrà essere altresì inviata a fatturazione@fondirigenti.it.
3. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 11, comma 6, Codice, il Committente, prima di procedere a ciascun pagamento, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità contributiva dell'Affidatario. In caso di inadempienza contributiva, il Committente procede a trattenere da ciascun pagamento l'importo dovuto agli enti previdenziali per il successivo versamento diretto in favore di questi ultimi.
4. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, secondo quanto stabilito all'art. 11, comma 6, del Codice.
5. I pagamenti dovuti in favore dell'Affidatario vengono corrisposti dal Committente a mezzo bonifico bancario sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dichiarato/i dall'Affidatario ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge 13 agosto 2010, n. 136 la cui dichiarazione si allega al presente documento.
6. L'anticipazione del prezzo è ammessa nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 125, comma 1, del Codice.

ARTICOLO 8

Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)

1. Il DEC è preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

2. Salvo diverse disposizioni, il Committente, di norma, effettua e riceve tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il DEC.
3. Detto soggetto agisce in conformità all'allegato II.14, Capo II - *Dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture*, Codice.

ARTICOLO 9

Controlli sul corretto adempimento

1. Nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo precedente, il Committente si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento della durata contrattuale, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Affidatario alle prescrizioni del presente documento. In caso di esito negativo di detta verifica il Committente chiederà per iscritto all'Affidatario l'esatto ripristino di quanto previsto nel presente documento entro un termine massimo di 10 giorni. Il mancato o non esatto adempimento nei termini indicati costituirà una causa di grave inadempienza contrattuale ai sensi del successivo art. 17.
2. L'Affidatario metterà a disposizione del Committente, dietro semplice richiesta dello stesso, tutta la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare la veridicità di quanto dichiarato nell'offerta tecnica e la rispondenza alle previsioni del disciplinare di gara e del capitolato tecnico e consentirà e contribuirà allo svolgimento delle attività di revisione, comprese le ispezioni (audit), realizzate dal Fondo o da un altro soggetto da questi incaricato. Gli audit saranno condotti cercando di limitare le interferenze con la normale attività e operatività dell'Affidatario. Le risultanze degli audit saranno discusse in buona fede tra le parti e l'Affidatario si impegna sin d'ora ad attuare i cambiamenti ritenuti necessari da Fondirigenti in seguito agli audit stessi.
3. Al termine del rapporto contrattuale, il Committente procederà ad attestare la regolare esecuzione delle prestazioni assunte dall'Affidatario mediante il rilascio di apposito certificato.
4. L'attività di controllo può riguardare anche il rispetto del programma di lavoro e delle modalità indicate, anche in relazione al personale impiegato.
5. I risultati delle verifiche, nel caso in cui emergano rilievi e contestazioni, sono notificati da Fondirigenti all'Affidatario.
6. Fatta salva l'applicazione delle penali, l'attività non eseguita o non correttamente effettuata, sebbene penalizzata, deve essere, comunque, svolta entro i termini stabiliti da Fondirigenti.

Qualora la società non dovesse eseguire l'attività entro il termine indicato, Fondirigenti farà eseguire le prestazioni a terzi con addebito della spesa all'appaltatore.

7. Fermo quanto sopra, qualora durante lo svolgimento del servizio Fondirigenti accertasse che lo stesso non risultasse eseguito a perfetta regola d'arte o risultasse eseguito in difformità rispetto alle norme ed alle specifiche indicate nel contratto, lo stesso provvederà ad intimare all'Affidatario di adempiere a quanto necessario entro un termine determinato.

8. Qualora l'Affidatario non ottemperasse a quanto ordinato nel termine fissato, Fondirigenti può dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, a norma del successivo art. 17.

9. Al termine del rapporto contrattuale, il Committente procede ad attestare la regolare esecuzione delle prestazioni assunte dall'Affidatario mediante il rilascio di apposito certificato.

ARTICOLO 10

Penali

1. In caso di ritardo nell'avvio delle attività previsto dal precedente art. 3 comma 1 viene applicata sul primo pagamento successivo una penale nella misura del 1‰ (uno per mille) del corrispettivo totale del presente contratto per ogni giorno solare di ritardo fino al raggiungimento di 10 (dieci) giorni, oltre i quali il Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

2. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente articolo non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali non comporta alcuna limitazione dell'obbligo dell'Affidatario di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente cagionato a Fondirigenti indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale medesima.

3. Le penali previste nei commi precedenti sono cumulabili fino al raggiungimento del 10% dell'importo contrattuale. Superato tale limite, il Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

4. Nel caso di applicazione delle penali, Fondirigenti può provvedere a recuperare l'importo sulla prima fattura in scadenza.

ARTICOLO 11

Sospensioni

1. Il Committente può disporre la sospensione del servizio, che è formalizzata all'Affidatario con apposito verbale, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all'Affidatario. Cessate le cause della sospensione, il Committente ordinerà la ripresa delle attività.
2. In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente indicato, l'eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell'Affidatario, accertata dal Committente, qualora si protraesse per oltre 5 (cinque) giorni, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto, ai sensi del art. 17 del presente contratto.
3. Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del termine di ultimazione finale, se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, non attribuisce all'Affidatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell'art. 1469 del Codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.

ARTICOLO 12

Subappalto. Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito

1. Al di fuori delle previsioni contemplate dall'art. 119 Codice, è fatto assoluto divieto all'Affidatario di subappaltare ovvero cedere ad altri l'esecuzione di tutto o di parte del servizio, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice. La violazione di tale divieto comporta la nullità del subaffidamento e della cessione eventualmente stipulate.
2. L'Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, comma 12 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. L'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. B45C58F4B4 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Affidatario medesimo, riportando il CIG.

4. In caso di inosservanza da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 13

Garanzia definitiva

1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, l’Affidatario ha depositato in favore del Committente la garanzia di cui alle premesse, di importo pari ad € _____ (in lettere _____), resa ai sensi dell’art. 117 del Codice.
2. Tale garanzia può essere escussa dal Committente nelle ipotesi previste dalla normativa vigente ed è svincolata progressivamente ed automaticamente nelle forme previste dall’art. 117, comma 8, del Codice.
3. L’Affidatario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. Il Committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto dello stesso a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. In ogni caso, l’Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della richiesta del Committente. In caso di inadempimento a tale obbligo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 17.

ARTICOLO 14

Riservatezza e protezione dei dati

1. L’Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale applicabile, assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati personali e le informazioni di cui venga in possesso nell’espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni

contrattuali. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati senza limiti temporali anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L’Affidatario è tenuto ad istruire adeguatamente i propri dipendenti/collaboratori - che operano sotto la sua diretta autorità - circa le attività da svolgere per dare esecuzione al contratto e l’obbligo di riservatezza.

3. È in facoltà del Committente verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tali obblighi rappresenta colpa grave ed è considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo art. 17, fermo restando che l’Affidatario si obbliga a garantire al Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall’inadempimento dell’obbligo di riservatezza da parte dell’Affidatario stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali.

4. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento (UE) 2016/679, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivati da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

6. Il contratto comporta l’assunzione, da parte dell’Affidatario, del ruolo di Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, le cui relative obbligazioni sono più in dettaglio regolate nell’apposito – Data Protection Agreement (addendum al contratto), da intendersi quale parte integrante del contratto stesso.

ARTICOLO 15

Recesso

1. Ai sensi dell’art. 123 del Codice, il Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all’Affidatario tramite apposita PEC.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.

3. In caso di recesso del Committente dal contratto, l'Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo complessivo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto in sede di gara dall'Affidatario, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

ARTICOLO 16

Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti il Committente, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, lo stesso Committente può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all'Affidatario mediante apposita PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice civile.

ARTICOLO 17

Risoluzione del contratto

1. È in facoltà del Committente di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto:
 - a) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l'Affidatario comprometta l'esecuzione e/o il funzionamento a regola d'arte del servizio;
 - b) nei casi previsti dal precedente art. 9;
 - c) nel caso previsto dal precedente art. 10;
 - d) nell'ipotesi prevista dal precedente art. 11 di ingiustificata sospensione del servizio protratta per oltre 5 giorni;
 - e) nei casi previsti dal precedente art. 12;
 - f) nell'ipotesi prevista nel precedente art. 13;
 - g) nel caso previsto dal precedente art. 14;

- h) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Affidatario in sede di gara ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del d.P.R. 445/2000;
- i) nel caso di perdita da parte dell'Affidatario dei requisiti di carattere generale per l'esecuzione di contratti pubblici;
- j) nell'ipotesi prevista dal successivo art. 22;
- k) in ogni altro caso previsto dal medesimo contratto e dalla normativa vigente.

2. In caso di risoluzione del contratto per causa imputabile all'Affidatario, il Committente ha diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 18

Interpello

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 124 Codice e in ogni caso di scioglimento, comunque determinato, del presente contratto, il Committente ha la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Affidatario in sede in offerta.

ARTICOLO 19

Controversie

1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all'esecuzione del servizio non consente all'Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.
2. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Roma.

ARTICOLO 20

Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136

1. L'Affidatario si impegna a rispettare integralmente, per quanto di sua competenza, la L. 13 agosto 2010, n. 136 (artt. 3, 4 e 5). Il mancato rispetto degli obblighi ivi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ed in particolare il fatto che le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., costituisce grave violazione ed

inadempimento contrattuale, con facoltà per il Committente di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale per colpa dell'Affidatario.

2. L'Affidatario si obbliga altresì ad inserire identica clausola in tutti in contratti e subcontratti, in corso o da stipulare, come previsto dall'art. 3, comma 9, L. n. 136/2010, che deve attivare qualora abbia notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale ed informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

3. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Affidatario non può tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

4. Il Codice identificativo gara (CIG) che deve essere riportato su tutti gli strumenti di pagamento concernenti il presente contratto, comunque disposte dai soggetti a ciò tenuti in forza di legge, è il seguente: B45C58F4B4.

ARTICOLO 21

Spese contrattuali – IVA – Registrazione

1. Sono a carico dell'Affidatario e devono essere integralmente rimborsate al Committente le eventuali spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale, esclusa soltanto l'IVA come per legge.

2. Il presente atto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è soggetto all'imposta di registrazione nella misura fissa.

3. Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice, il presente atto è soggetto all'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto nella misura di € 250,00. Si precisa che tale costo è a carico dell'Affidatario da versare al momento della stipula del contratto.

ARTICOLO 22

Brevetti e diritti d'autore

1. L'Affidatario si obbliga espressamente a non usare nell'attuazione dei servizi oggetto del presente contratto dispositivi o soluzioni tecniche (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – disegni e modelli, nomi a dominio, know-how, database e software, ivi inclusi sue

licenze d'uso di qualsiasi genere, le sue derivazioni, il codice sorgente, il codice oggetto e le interfacce) di cui altri abbiano ottenuto la privativa o siano titolari dei diritti d'autore o di utilizzazione economica esclusiva e dichiara sin d'ora di aver verificato l'assenza della privativa e/o esclusiva stessa nei dispositivi o soluzioni tecniche che userà.

2. Fondirigenti non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Affidatario abbia usato, nell'attuazione dei servizi, oggetto del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'Affidatario, pertanto, si assume tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti, marchi, diritti di autore ed ogni genere di privativa altrui, sollevandone espressamente Fondirigenti.

3. L'Affidatario assume altresì l'obbligo di tenere Fondirigenti garantito e indenne da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite e i risarcimenti danni pretesi e ottenuti da qualsiasi soggetto, nonché da tutti i costi, le spese o le responsabilità ad essi relativi (compresi gli oneri di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione su marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso di uno o più prodotti o servizi oggetto della presente fornitura di servizio o funzionali alla stessa.

ARTICOLO 23

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679

1. Le parti si danno atto che, per le sole finalità collegate alla esecuzione del presente contratto, per l'adempimento degli obblighi di legge da esso derivanti e per la gestione della relazione commerciale, ciascuna parte potrà effettuare trattamenti di dati personali di dipendenti, addetti e/o collaboratori dell'altra parte nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. I dati personali conferiti al Fondo saranno conservati per un periodo di 10 anni dalla scadenza del contratto.

2. Le parti dichiarano di aver fornito ai propri dipendenti, addetti e/o collaboratori adeguata informativa in merito; gli interessati delle due parti hanno la facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 in merito al trattamento dei propri dati personali.

3. L'informativa del Fondo per i fornitori è disponibile nella sezione "Privacy" del sito internet www.fondirigenti.it.

ARTICOLO 24

Codice etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001

1. L’Affidatario, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001, del Modello organizzativo, gestionale e di controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 inerente alla responsabilità amministrativa di Fondirigenti, del Codice etico del Fondo. Il Modello e il Codice etico di Fondirigenti sono disponibili nel sito internet <https://www.Fondirigenti.it/> sezione “[Amministrazione trasparente](#)”.
2. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui al precedente comma, Fondirigenti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 25

Segnalazioni whistleblowing

Ai sensi del D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023, Fondirigenti ha istituito appositi canali per l’invio di segnalazioni riguardanti comportamenti, atti od omissioni che ledano l’interesse pubblico o l’integrità del Fondo. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito internet di Fondirigenti alla pagina <https://www.Fondirigenti.it/fondo-trasparente/segnalazioni-whistleblowing>.

Il Committente
(_____firma digitale_____)

L’Affidatario
(_____firma digitale_____)

SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo di Fondirigenti (SIF) 2025-2028 CIG B45C58F4B4

L'Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile i seguenti articoli del presente contratto di appalto:

- art. 3 (Durata del contratto);
- art. 5 (Variazioni del servizio e quinto d'obbligo);
- art. 6 (Corrispettivo dell'appalto);
- art. 7 (Modalità di pagamento);
- art. 9 (Controlli sul corretto adempimento);
- art. 10 (Penali);
- art. 11 (Sospensioni);
- art. 12 (Subappalto. Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito);
- art. 14 (Riservatezza e protezione dei dati);
- art. 15 (Recesso)
- art. 16 (Recesso per giusta causa)
- art. 17 (Risoluzione del contratto)
- art. 19 (Controversie);
- art. 24 (Codice etico – Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/2001).

L'Affidatario

(_____firma digitale_____)

Allegato n. 1: Cauzione definitiva

Allegato n. 2: Disciplinare di gara

Allegato n. 3: Capitolato tecnico

Allegato n. 4: Offerta tecnica

Allegato n. 5: Offerta economica

Allegato n. 6: Comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010